



Il Sindacato degli Infermieri Italiani
Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma
Via Carlo Conti Rossini, 26 - Roma, 00147
TeleFax 06 5123395 Numero Verde : 800 95 95 29
Indirizzi internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali)
[email: info@nursingup.it](mailto:info@nursingup.it)

Roma, 20 maggio 2011

A tutti i professionisti dell' area infermieristica

Ai Dirigenti Sindacali del Nursing Up

**INFERMIERI IN PART TIME E REVOCHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

DIRETTIVE DI COORDINAMENTO PER I DIRIGENTI SINDACALI

Cari dirigenti,
la terza Sezione della Cassazione, con una sentenza numerata al 10813 del 18 maggio 2011 **ha confermato che il mancato recepimento o il ritardato recepimento di una direttiva comunitaria che comporti il pagamento di un danno si prescrive in dieci anni.**

Tale provvedimento , che non dimostra , almeno apparentemente , tutta la propria importanza reca importanti indicazioni giudiziali sulla qualificazione della condotta di uno Stato che non applichi e/o che applichi solo tardivamente le direttive Europee “ con ciò assurgendo al ruolo di inadempiente” , e di come tale comportamento sia suscettibile di essere qualificato come antigiusuridico nell'ordinamento comunitario , al punto da essere capace di generare in favore dei soggetti interessati un vero e proprio diritto di risarcimento del danno eventualmente subito.

La suprema Corte infatti, pronunciandosi sul caso degli specializzandi medici , ha tenuto a ribadire un importante orientamento già delineato in precedenza dalle sezioni unite e che potrebbe soccorrere molti colleghi ai quali , proprio in questi giorni, **vengono notificate revoche unilaterali del contratto di lavoro part time intrattenuto con le aziende sanitarie .**

Vi invitiamo quindi a concentrare la vostra attenzione su alcuni stralci di quanto è possibile leggere al paragrafo 3 delle motivazioni a sostegno dell'importante sentenza 10813 :

"...il Collegio intende in primo luogo dare continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite Insegnamento che si è espresso con il principio di diritto secondo cui: <<In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie (nella specie le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, **non auto esecutive**, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) **sorge**, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia, **il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto -anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria-** allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antiggiuridica, dovendosi ritenere che **la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antiggiuridica nell'ordinamento comunitario** ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato all'esistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'adeguata compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione".

Come si è detto, l'occasione dell'importante pronuncia della Cassazione ci chiede di tornare ancora una volta sulla problematica che in questi ultimi tempi vede alcuni professionisti infermieri nostri associati, soggetti indifesi della tracotanza di certe amministrazioni pubbliche che hanno deciso unilateralmente di revocare i part time già concessi, **in tal modo pretendendo di far tornare l'interessato all'originario rapporto di lavoro a tempo pieno.**

Si perché come si è già avuto modo di scrivere, da ultimo nella comunicazione del 16 maggio u.s., l'articolo 16 della legge del 4 novembre 2010, numero 83 (il «collegato lavoro»), consente alle amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, «il potere di metter mano ai rapporti di lavoro part-time già concessi con la sola condizione del "rispetto dei principi di correttezza e buona fede", tutto ciò – almeno secondo l'assunto di taluni enti, prescindendo in ogni caso dal consenso del lavoratore e quindi anche contro la sua volontà.

Avevamo anche detto che tale norma, fortemente contestata dal Nursing Up ed oggetto di numerosi interventi istituzionali come risulta anche dalle numerose comunicazioni in materia del passato, è stata considerata da un Giudice di Trento, **in contrasto con le indicazioni europee**, in particolare con la **direttiva UE 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, quindi il provvedimento del datore di lavoro, che ha trasformato unilateralmente il part time di una dipendente in tempo pieno è stato annullato in quanto parte della la normativa italiana che ne è alla base sarebbe inficiata da un «insanabile contrasto» con la direttiva europea (in particolare la 15.12.2007, numero 97/81/Ce, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale).**

Ebbene la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia di cui stiamo scrivendo, sembra asseverare, anche se in via indiretta, l'assunto della magistratura trentina laddove ribadisce che **le direttive europee devono essere applicate da parte dello stato e che questo vale anche in assenza di atti interni di recepimento.**

Non solo, la pronuncia toglie anche ogni pretesa a coloro i quali avevano dubbi **sul fatto che esiste un'ipotesi di danno insorgente dalla mancata e/o tardiva applicazione delle direttive comunitarie**, ribadendo al riguardo che **il verificarsi di tale circostanza comporta un diritto al risarcimento che è possibile rivendicare entro dieci anni.**

L'attuale politica sindacale del Nursing Up, con il fine della tutela degli infermieri che rappresentiamo ci chiede di adoperarci in ogni modo per contrastare gli abusi delle pubbliche amministrazioni, anche partecipando, per quanto possibile e di competenza, ad una corretta interpretazione del diritto.

In tale ottica il Nursing Up deve contrastare fortemente i provvedimenti di quelle amministrazioni che interpretano l'attuale normativa nel senso che **“esiste un diritto dell'ente a rinegoziare il part time che si estende sino alla capacità assoluta di revoca unilaterale del contratto”**. A nostro modesto parere una oggettiva interpretazione della giurisprudenza, anche di quella europea, non sembra portare all'assunto incontrovertibile che i datori di lavoro pubblici vantano, almeno allo stato attuale, questo potere indiscusso, tutt'altro.

A nostro modesto parere , la corretta interpretazione dell' articolo 16 della l. 183/2010 “ non può che essere costituzionalmente orientata “ , **quindi basata sui principi di salvaguardia sia del diritto al lavoro che dei diritti quesiti dei dipendenti e tale interpretazione deve anche tener conto anche della preesistente normativa sulla medesima materia** , in quanto non esplicitamente abrogata dalla legge 183/2010.

In sostanza , se pure è vero che le leggi italiane riconoscono alle pubbliche amministrazioni, almeno sino al 24 maggio 2011, la possibilità (non l'obbligo) di sottoporre **a nuova valutazione** (e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede) i rapporti part time attivati prima del D.L. 112/2008 , questo sembra **generare un' efficacia esclusivamente di tipo interno , cioè funzionale attraverso le risultanze che determina , alla verifica datoriale dell'eventuale esistenza dei presupposti e delle condizioni per proporre ai dipendenti interessati una revisione del proprio contratto (quindi una novazione del rapporto di lavoro) .**

Conseguentemente non pare ,salvo prova contraria , che si possa leggere da qualche parte una norma di diritto positivo che obblighi esplicitamente gli interessati , una volta ricevuta la proposta , ad accettarla incondizionatamente se essa comporta una diversa articolazione temporale dei loro rapporti di lavoro.

Inoltre , non bisogna dimenticare che molti colleghi hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro (da tempo pieno a part time) **ormai da lungo tempo , si parla anche di 10 anni addietro , talvolta spinti da importanti ragioni di ordine familiare e che quindi a loro sostegno , si può ben richiamare anche un'altra importante ordinanza delle Sezioni Unite Civili della suprema Corte di Cassazione** , la n. 24689/2010 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 15 del 6/1/2011 , con la quale viene confermato , nel mentre si solleva eccezione di legittimità costituzionale della l. 339/03 , **che è necessario rispettare l'affidamento del lavoratore nella stabilità delle leggi qualora tale lavoratore abbia esercitato per numerosi anni il diritto al lavoro in modalità consentite da disposizioni di legge laddove ad un certo momento il legislatore ritenesse di voler cambiare tali norme .**

Da ultimo, invitando i dirigenti sindacali a vigilare che a livello locale le aziende sanitarie non tentino di introdurre nelle negoziazioni integrative, norme surrettizie finalizzate ad aggirare i principi sopra menzionati. Si suggerisce ad ogni associato interessato , coordinandosi con il sindacalista Nursing Up di riferimento, di rivolgersi tempestivamente al legale , anche verificando l'ipotesi di attivazione delle garanzie assicurative gratuite offerte dal sindacato , con il quale si consiglia di valutare l'ipotesi di una diffida all'Ente contro l'eventuale adozione di azioni unilaterali , **con eventuale e coeva richiesta di disapplicazione dell'indicato art. 16 legge 183/2010 per contrasto esplicito con il diritto UE e nello specifico della direttiva 15/12/1997, n. 97/81/CE (pubblicata in G.U.C.E. 20/1/1998) in tema di lavoro a tempo parziale.**

In carenza di risposte da parte dell'ente si consiglia ai singoli , nell'ambito delle ipotesi da prospettare e discutere con i legali prescelti , di **valutare la possibilità di chiedere direttamente alla Magistratura la disapplicazione giudiziale dell'indicato art. 16 legge 183/2010 .**

Il Presidente
Antonio De Palma